II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti (limite dei quantitativi di piombo e di cadmio estraibili)

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 31 dicembre 1974)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio del per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai materiali ed agli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, le disposizioni speciali da applicare a taluni gruppi di materiali ed oggetti saranno precisate da direttive specifiche ;

considerando che nella maggior parte degli Stati membri gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti sono sottoposti a disposizioni imperative intese a tutelare la salute umana e relative alla limitazione dei quantitativi di piombo e di cadmio estraibili ;

considerando che le stesse disposizioni variano da uno Stato membro all'altro, il che ostacola l'istituzione ed il funzionamento del mercato comune ;

considerando che gli stessi ostacoli possono essere eliminati se l'immissione sul mercato degli oggetti di ceramica sul piano comunitario è subordinata a norme uniformi ; che, di conseguenza, è necessario armonizzare i valori limite, i metodi di prova e d'analisi, nonché le diciture che figurano sulle etichette, sui marchi e sui documenti che accompagnano gli oggetti di ceramica alla loro commercializzazione ;

considerando che la recente scoperta dell'effetto delle radiazioni luminose sull'estrazione del cadmio necessita il perfezionamento di un metodo di prova originale; che, di conseguenza, sarà necessario predisporre per uno stadio successivo la revisione del metodo proposto, nonchè dei limiti, per tener conto dei risultati degli studi in corso ;

considerando che la stessa cosa vale per quanto si riferisce all'effetto della temperatura nel caso dei recipienti destinati alla cottura ;

considerando che, qualunque sia il numero degli oggetti prelevati in occasione dei controlli ufficiali effettuati negli Stati membri, i valori limite prescelti sono valori massimi ai quali deve conformarsi qualsiasi oggetto preso individualmente ;

considerando che il progresso tecnico rende necessario un frequente adeguamento delle norme tecniche

definite dalla direttiva ; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti all'uopo necessari, è opportuno fissare una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato per l'adeguamento al progresso tecnico nel settore degli oggetti di ceramica;

considerando che qualche oggetto di ceramica messo in commercio, pur essendo conforme alle prescrizioni della presente direttiva e dei suoi allegati, potrebbe rivelarsi pericoloso per la sanità pubblica ; che è opportuno pertanto prevedere una procedura che permetta di ovviare a tale pericolo,

HA EMANATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le prescrizioni della presente direttiva si applicano agli oggetti di ceramica lavorati secondo i principi generali riportati all'allegato I e destinati ad essere messi a contatto con gli alimenti. Gli oggetti di cui sopra sono i seguenti :

— vasellame da tavola ed utensili da cucina,

— piatti specialmente concepiti per i bambini piccoli,

— utensili per cottura,

— imballaggi e recipienti destinati alla conservazione,

o qualsiasi oggetto che possa essere usato come tale, a meno che la prescrizione contraria sia debitamente indicata in maniera chiara e perfettamente visibile sull'oggetto stesso. Questi oggetti sono denominati qui di seguito « oggetti di ceramica ad uso alimentare ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché gli oggetti di ceramica ad uso alimentare possano essere immessi sul mercato unicamente se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

2. Essi prendono inoltre tutti i provvedimenti utili affinché gli oggetti di ceramica aventi l'apparenza degli oggetti di cui all'articolo 1, ma che non sono degli oggetti ceramici ai sensi della presente direttiva, vengano immessi sul mercato unicamente se recano indicazioni adeguate.

Articolo 3

1. A uno stadio qualsiasi della commercializzazione, ogni oggetto di ceramica sperimentato nelle condizioni di cui all'allegato II deve essere tale che i quantitativi di piombo e di cadmio rispettivamente estratti non superino, a seconda dei casi, i seguenti valori limite :

a) *vasellame da tavola ed utensili da cucina*

— oggetti piatti:

Piombo	1 ± 0,05 mg/dm²
Cadmio	0,1 ± 0,005 mg/dm².

— oggetti concavi aventi una capacità inferiore o eguale a 5 litri:

Piombo	5 ± 0,25 mg/l
Cadmio	0,5 ± 0,025 mg/l.

b) *piatti specialmente concepiti per i bambini piccoli*

— Piombo	2,5 ± 0,25 mg/l
— Cadmio	0,25 ± 0,0025 mg/l.

c) *utensili per cottura*

— oggetti piatti :

Piombo	0,5 ± 0,025 gm/dm²
Cadmio	0,05 ± 0,0025 mg/dm².

— oggetti concavi :

Piombo	2,5 ± 0,25 mg/l
Cadmio	0,25 ± 0,025 mg/l.

d) *imballaggi e recipienti destinati alla conservazione*

— Piombo	2,5 ± 0,25 mg/l
— Cadmio	0,25 ± 0,025 mg/l.

2. Gli oggetti di ceramica ad uso alimentare aventi una capacità superiore a 5 litri che rientrano normalmente nella categoria « vasellame da tavola ed utensili da cucina », vengono considerati recipienti destinati alla conservazione a norma della presente direttiva.

3. Quando un oggetto di ceramica ad uso alimentare è costituito da un recipiente munito di coperchio, la superficie interna del coperchio deve essere sperimentata nelle stesse condizioni del recipiente stesso.

In questo caso, il tasso d'estrazione del piombo e/o del cadmio viene calcolato riferendo al solo recipiente

l'estrazione totale ottenuta, aggiungendo cioè l'estrazione ottenuta dal coperchio all'estrazione ottenuta dal solo recipiente.

4. Un oggetto di ceramica ad uso alimentare è riconosciuto conforme alle prescrizioni della presente direttiva sui limiti se dopo una sola prova i quantitativi di piombo e di cadmio estratti nelle condizioni di cui all'allegato II sono eguali o inferiori ai valori limite corrispondenti riportati al paragrafo 1.

5. Il metodo d'analisi descritto nell'allegato III è il metodo di riferimento per il dosaggio quantitativo del piombo e/o del cadmio estratti dalla soluzione di attacco durante la prova.

Articolo 4

1. Al momento dell'immissione sul mercato, gli oggetti di ceramica conformi alla presente direttiva vengono etichettati o marcati. L'etichettatura o la marcatura possono essere sostituite o completate da documenti commerciali di accompagnamento quando gli stessi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale.

2. L'etichettatura o la marcatura devono recare in caratteri facilmente leggibili e nettamente evidenti le seguenti indicazioni :

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o, se del caso, il marchio depositato del fabbricante, o dell' importatore o del responsabile dell'immissione sul mercato ;

b) se del caso, la dicitura « per bambini » ;

c) se del caso, la dicitura « per cottura » ;

d) se del caso, per gli imballaggi venduti vuoti al consumatore finale ed aventi una capacità inferiore o eguale a 5 litri, la dicitura « imballaggio ».

3. Gli Stati membri possono esigere che, in occasione dell'offerta e della vendita al consumatore finale sul loro territorio, l'etichettatura o la marcatura di cui al presente articolo siano espresse anche nelle lingue nazionali.

In tal caso, questo requisito deve essere rispettato unicamente per le etichette e gli imballaggi degli oggetti di ceramica.

Articolo 5

Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i limiti d'estrazione del piombo e/o del cadmio nonchè le norme sull'etichettatura o la marcatura, vietare od ostacolare l'immissione sul mercato degli oggetti di ceramica, se questi ultimi rispondono alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

Articolo 6

1. Qualora constati che un oggetto di ceramica a usi alimentari, benché conforme alle prescrizioni della direttiva, si rivela pericoloso per la salute, uno Stato membro può vietare provvisoriamente l'immissione del prodotto sul mercato nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando la sua decisione.

2. Entro sei settimane la Commissione procede alla consultazione degli Stati membri interessati, poi emette immediatamente il proprio parere e prende i provvedimenti del caso.

3. Se la Commissione considera necessari adattamenti tecnici della direttiva, questi ultimi sono decisi dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 8 quater della direttiva 27 giugno 1967 ; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all' entrata in vigore delle modifiche.

Articolo 7

1. Viene istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive che mirano all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli oggetti di ceramica, qui di seguito denominato « comitato », che è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato definisce il proprio regolamento interno.

3. Le modifiche necessarie per adattare tecnicamente le disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati vengono emanate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 8

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è convocato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su domanda del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto dei provvedimenti da prendere. Il comitato esprime un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri viene applicata la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione approva i provvedimenti prospettati quando sono conformi al parere del comitato.

b) Quando i provvedimenti prospettati non sono conformi al parere del comitato, oppure in mancanza di parere, la Commissione sottopone al Consiglio immediatamente una proposta relativa ai provvedimenti da attuare.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, allo scadere di un termine di tre mesi dalla richiesta di pronuncia del Consiglio, quest' ultimo non ha deliberato, i provvedimenti proposti vengono approvati dalla Commissione.

Articolo 9

1. Gli Stati membri approvano e pubblicano entro il 1° gennaio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni dal 1° luglio 1977.

2. Dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri hanno cura di informare la Commissione in tempo utile, affinché essa possa presentare le sue osservazioni in merito a qualsiasi progetto di disposizioni di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo, che essi intendono emanare nel settore disciplinato dalla direttiva stessa.

Articolo 10

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

ALLEGATO I

LAVORAZIONE DEGLI OGGETTI DI CERAMICA

Principi generali

Gli oggetti di ceramica elencati all'articolo 1 sono fabbricati a base di una miscela di materiali inorganici composti normalmente da una proporzione elevata di minerali argillosi o silicei. In taluni casi a questa miscela può essere aggiunto un piccolo quantitativo di sostanze organiche.

Questi oggetti vengono anzitutto formati, e la forma così ottenuta viene fissata in maniera permanente mediante cottura. A questo punto essi possono essere ricoperti o no di smalto colorato o incolore e/o da decorazioni.

Gli oggetti ceramici così lavorati sono spesso descritti con i termini: maiolica, vasellame, porcellana, porcellana cinese, «grès», ecc.

ALLEGATO II

METODO DI PROVA

1. **Solvente simulatore**

a) *natura:*

il solvente simulatore usato per effettuare l'estrazione del piombo e del cadmio dagli oggetti di ceramica destinati all'uso alimentare è una soluzione di acido acetico avente una concentrazione del 4 % in volume.

b) *preparazione della soluzione:*

la soluzione di acido acetico al 4 % in volume si ottiene aggiungendo 40 ml di acido acetico glaciale a 960 ml di acqua distillata o di un'acqua di qualità equivalente.

2. **Preparazione dei campioni**

Il campione dev'essere pulito e senza grasso o altre sostanze che possano influire sulla prova.

A questo scopo, il campione dovrà essere lavato ad una temperatura intorno ai 40° C con una soluzione a base di detergente liquido.

Il campione così lavato sarà risciacquato anzitutto con acqua comune, poi con acqua distillata o con un'acqua di qualità equivalente.

Esso sarà quindi sgocciolato, poi asciugato in forno, o mediante carta da filtro nuova, in modo da evitare di insudiciarlo.

Dopo essere stato pulito, il campione dovrà essere maneggiato in modo da evitare che la superficie sottoposta a prova entri in contatto con le mani dell'operatore.

3. **Riempimento**

Per evitare una perdita di liquido dovuta a traboccamento accidentale, che potrebbe alterare i risultati della prova, ed anche per poter coprire il campione con una protezione appropriata, il livello del liquido dovrà essere al massimo a 1 mm dal punto di traboccamento. Nel caso di oggetti a bordo piatto, la distanza tra la superficie del liquido e il punto di traboccamento sarà al massimo di 6 mm.

4. **Oggetti piatti**

a) *Definizione*

Gli oggetti di ceramica classificati nella categoria degli oggetti piatti sono quelli per i quali la profondità interna, misurata tra il punto più basso e il piano orizzontale che passa per il bordo superiore, è inferiore o eguale a 25 mm.

b) *Determinazione della superficie*

Nel caso degli oggetti di ceramica piatti, il limite di estrazione del piombo e/o del cadmio è riferito alla superficie del menisco costituito dalla superficie libera del liquido ottenuta rispettando le condizioni di riempimento di cui al punto 3.

5. **Illuminazione**

Dopo essere stato sottoposto alla preparazione descritta al punto 2, il campione sarà sistemato su una superficie piana orizzontale, riempito secondo le modalità fissate al punto 4 con una soluzione di acido acetico al 4 % in volume preparata come detto al punto 1 b.

Durante la prova le condizioni di illuminazione saranno le seguenti:

a) *estrazione del piombo*

Quando si controlla unicamente l'estraibilità del piombo, l'oggetto sarà ricoperto con una protezione appropriata ed esposto alle condizioni di illuminazione abituali in un laboratorio.

b) *estrazione del piombo e/o del cadmio*

Quando viene controllata l'estraibilità del piombo e/o del cadmio, l'oggetto sarà ricoperto con vetro da orologeria della qualità normalmente usata nei laboratori di analisi chimica ed esposto alle seguenti condizioni di illuminazione:

— per un periodo unitario di 24 ore:
5 ore di illuminazione,
14 ore di oscurità,
5 ore di illuminazione;

— per i due periodi di illuminazione di 5 ore, il locale sarà illuminato unicamente con lampade fluorescenti del tipo «Daylight MCFE 33» della Philips o con lampadine aventi caratteristiche equivalenti. Queste lampadine dovranno essere situate a un' altezza di circa 1,5 m al di sopra del banco di prova, in modo da garantire un'illuminazione uniforme di circa 1 000 ± 10 % lux.

6. **Temperatura**

Nel locale in cui si svolgerà la prova sarà mantenuta una temperatura ambiente di 22 ± 2° C.

7. **Durata**

La prova avrà una durata di 24 ore nelle condizioni definite al punto 5 a) o 5 b), a seconda del controllo effettuato.

ALLEGATO III

METODO D'ANALISI

1. **Prelievo dei campioni dalla soluzione di prova per l'analisi**

Prima di prelevare il campione dalla soluzione di prova per determinare la concentrazione del piombo e/o del cadmio, il contenuto dell'oggetto di ceramica controllato sarà omogeneizzato per mezzo di un metodo appropriato che permette di evitare tanto perdite di soluzione, quanto abrasioni sulla superficie dell'oggetto studiato.

2. **Metodo d'analisi**

Il dosaggio quantitativo del piombo e/o del cadmio estratti mediante il solvente nel corso della prova sarà effettuato col metodo dell'assorbimento atomico facendo uso di uno spettrofotometro a fiamma con un apparecchio che presenta una sensibilità almeno eguale a 1/10 del limite più basso per il piombo e il cadmio fissato all'articolo 3, § 1 della presente direttiva. Questa sensibilità viene definita come la concentrazione di quel dato elemento che provoca un assorbimento eguale a 1 %.

Le determinazioni devono essere effettuate utilizzando l'apparecchio in maniera corrispondente alla parte lineare della curva di taratura tracciata mediante soluzioni di riferimento.

Per le concentrazioni di piombo e/o di cadmio della soluzione di prova che sono al di fuori della parte lineare della curva di taratura, sarà necessario procedere a una diluzione preventiva con acido acetico al 4 % in volume, allo scopo di lavorare con una concentrazione corrispondente alla parte lineare della curva di taratura.

Per tracciare la curva di taratura, le soluzioni di riferimento usate dovranno essere preparate, prima di ciascuna taratura, partendo da soluzioni madre concentrate (almeno 1 000 ppm per il piombo e 100 ppm per il cadmio) che si diluiranno con acido acetico al 4 % in volume preparato di fresco.

Per tener conto di tutti gli eventuali quantitativi di piombo e/o di cadmio, presenti nell'acido acetico glaciale e/o nell'acqua usata, prima di ogni taratura o analisi si effettuerà una determinazione in bianco su un campione fresco di acido acetico al 4 % in volume.